

SERENA NOTARO
UNIVERSITÀ DEL SALENTO

*Il peso dell'ingiustizia ambientale: la zona di sacrificio come chiave per la
legittimazione ad agire nei contenziosi climatici right-based contro le imprese*

*The burden of environmental Injustice: sacrifice zones as a key to standing in rights-
based climate litigation against corporations*

Abstract: Il contenzioso climatico è in rapida ascesa in tutto il mondo. L'argomento dei diritti, in questo contesto, si è rivelato particolarmente efficace nel richiamare gli Stati al rispetto delle obbligazioni climatiche assunte; di recente, tale approccio è stato esteso con successo anche alle controversie contro le imprese. Con specifico riferimento a queste ultime, il presente contributo indaga se e in che termini il richiamo in atti al concetto di "zone di sacrificio" possa favorire la prova della legittimazione ad agire da parte dei ricorrenti.

Abstract: Climate litigation is on a sharp rise worldwide. In this landscape, a human rights-based approach has proven particularly effective in holding states accountable for their climate commitments; this strategy has recently been extended with considerable success to cases against corporations. Specifically concerning these corporate disputes, this paper explores whether and to what extent invoking the concept of "sacrifice zones" in legal filings can strengthen claimants' standing.

Keywords: Cambiamento climatico; Contenzioso climatico; Diritti umani; Imprese; Zone di sacrificio.

Keywords: Climate change; Climate change litigation; Human Rights; Corporations; Sacrifice zones.

1. Introduzione

Tra le sfide globali che caratterizzano l'età contemporanea, quella posta dai cambiamenti climatici si conferma una delle più insidiose. Sebbene i rapporti periodici

dell'*International Panel on Climate Change* (IPCC)¹ individuino nella significativa riduzione delle emissioni climalteranti l'unica via per scongiurare quella che Luigi Ferrajoli ha efficacemente definito una “catastrofe ecologica”², nell'era dell'Antropocene³ il monito della scienza si scontra inevitabilmente con interessi economici, politici e sociali che – laddove non la impediscono *tout court* – ritardano un'azione adeguata da parte delle istituzioni⁴.

Nonostante sia al centro del dibattito pubblico da più di trent'anni⁵, sul piano internazionale la questione climatica resta relegata ad accordi normativamente fragili, incapaci di cogliere la pervasività dell'emergenza in atto. Lo stesso Accordo di Parigi, il trattato più importante in materia, pur avendo obbligato i Paesi firmatari a mantenere le emissioni di gas a effetto serra prodotte sul territorio entro la soglia dei 2° Celsius, ha poi rimesso ai singoli Stati l'individuazione delle misure attraverso cui realizzare tale obiettivo, di fatto legittimando un mosaico normativo iniquo e, pertanto, altamente disfunzionale⁶.

A fronte del perdurante divario tra impegno e azione, le *climate change litigation* si rivelano una leva potente per accelerare la transizione ecologica e promuovere la responsabilità climatica di Stati e imprese.

¹ L'IPCC è l'organismo scientifico di riferimento sul piano internazionale in materia di cambiamenti climatici. Dal 1988, attraverso appositi Rapporti di valutazione, raccoglie e diffonde informazioni sulle cause e gli impatti del cambiamento climatico antropogenico. Attraverso specifici documenti di sintesi (*Summary for Policymakers*), fornisce agli Stati dati scientifici chiari e aggiornati sull'emergenza in corso. Fino a oggi, sono stati pubblicati sei Rapporti, l'ultimo tra il 2021 e il 2023. L'attività dell'IPCC è consultabile al link: <https://www.ipcc.ch> [data ultima consultazione 13/06/2025]

² Cfr. L. FERRAJOLI, *Per una costituzione della terra*, in «Teoria Politica», X, 2020, pp. 39-57.

³ Il termine, coniato dal meteorologo e ingegnere olandese Paul J. Crutzen, evidenzia il fattore umano della presente era geologica. Il suo inizio viene fatto coincidere con il 1784, anno dell'invenzione della macchina a vapore. Cfr. P. J. CRUTZEN, *Benvenuti nell'Antropocene!*, A. PARLANGELI, ed., Milano, 2005, Mondadori.

⁴ Cfr. R. JBRULLE, E. D. RILEY, *A Sociological View of the Effort to Obstruct Action on Climate Change*, 2021, American Sociological Association. <https://www.asanet.org/footnotes-article/sociological-view-effort-obstruct-action-climate-change/> [data ultima consultazione 13/06/2025]

⁵ Cfr. F. BROCCIERI, *I negoziati sul clima. Storia, dinamiche e futuro degli accordi sul cambiamento climatico*, Milano, 2020, Edizioni Ambiente.

⁶ Cfr. J. BURCK, T. UHLICH, C. BALS, N. HÖHNE, L. NASCIMENTO, *The Climate Change Performance Index 2025: Results*, 2024, Germanwatch, NewClimate Institute, Climate Action Network International. <https://www.germanwatch.org/en/node/91776> [data ultima consultazione 13/06/2025]

Attraverso lo strumento del contenzioso strategico, gli attivisti sfruttano il canale politico-giudiziario per portare l'urgenza della questione climatica all'attenzione dell'opinione pubblica, puntando così a un cambiamento sistemico, finalizzato a limitare la discrezionalità del decisore politico nell'adempiere alle obbligazioni climatiche assunte⁷.

Tra gli argomenti utilizzati a questo scopo, quello dei diritti si è rivelato particolarmente efficace, tanto da aver determinato un vero e proprio *right turn* del fenomeno⁸.

Muovendo dal progressivo riconoscimento dell'impatto negativo che i cambiamenti climatici hanno sulla vita degli individui e delle comunità, tale approccio ricostruisce la questione climatica nei termini di giustizia, connettendo il rispetto degli impegni mitigativi assunti dagli Stati a quello delle ben più strutturate norme consuetudinarie e pattizie sulla tutela dei diritti umani e fondamentali⁹.

Questa strategia, largamente diffusa nei contenziosi avverso gli Stati, ha di recente trovato spazio anche nei ricorsi promossi contro le imprese. In questo contesto, attraverso il richiamo degli attori privati alla *due diligence* in materia di impresa e diritti umani, gli attivisti puntano a fare emergere la responsabilità climatica delle aziende in modo diretto¹⁰.

In Europa, sulla scia del pionieristico caso Urgenda (con cui lo Stato Olandese è stato condannato in via definitiva a ridurre del 25% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e rispetto ai livelli del 1990)¹¹, la sistematica costruzione da parte dei ricorrenti del

⁷ A. PISANÒ, *Il diritto al clima*, Napoli, 2022, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 204-205.

⁸ J. PEEL, H. M. OSOFSKY, *A Rights Turn in Climate Change Litigation?*, in «Transnational Environmental Law», VII, 1, 29/12/2017, pp. 37-67.

⁹ A. SAVARESI, J. AUZ, *Climate Change Litigation and Human Rights: Pushing the Boundaries*, in «Climate Law», IX,3, 12/06/2019, pp. 244-262.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ La vicenda è tra le più significative nel panorama dei contenziosi climatici. Fondata nel 2008 con l'obiettivo di contribuire alla transizione sostenibile ed energetica, nel 2013 l'associazione ambientalista Urgenda, insieme a 886 cittadini olandesi, ha chiamato in causa il governo olandese lamentando l'inadeguatezza delle sue politiche climatiche rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto. In particolare, i ricorrenti evidenziavano come tale circostanza ledesse i diritti alla vita e al rispetto della vita privata (tutelati rispettivamente dagli artt. 2 e 8 CEDU) e, pertanto, integrasse la violazione del dovere di diligenza previsto dall'art. 6:162 del Codice civile olandese. Su queste basi, gli

danno e/o rischio climatico come il risultato della violazione dei diritti tutelati dagli articoli 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha aperto la strada al riconoscimento di un vero e proprio "diritto umano al clima stabile"¹².

Tale processo, reso astrattamente possibile dal carattere dinamico e potenziale dei diritti, individua nelle decisioni delle corti lo strumento giuridico attraverso cui realizzarsi. È, infatti, il ragionamento argomentativo tracciato dai giudici in sentenza che – attraverso la sistematica qualificazione dei diritti alla vita e al rispetto della vita privata come basi giuridico-morali delle richieste avanzate dai *claimer* – rafforza l'istanza sociale in cui questa nuova, potenziale posizione giuridica soggettiva si sostanzia, proiettandola oltre il singolo caso e, dunque, verso il suo riconoscimento effettivo¹³. Alla base delle ragioni propulsive, di volta in volta, addotte dai *claimer*, è individuabile una pretesa comune, quella «ad un clima non determinato dalle attività antropogeniche»¹⁴. Essa si origina dal basso, precisamente dalla comune percezione che il mancato o inadeguato intervento mitigativo da parte delle istituzioni sia – soprattutto – fonte di disuguaglianza¹⁵.

Nel 2022, l'IPCC ha evidenziato come quantità e qualità degli effetti del cambiamento climatico antropogenico sugli individui variano a seconda dei mezzi (economici, fisici,

attori chiedevano alla Corte distrettuale dell'Aja di condannare i Paesi Bassi a ridurre le emissioni climalteranti prodotte sul suo territorio del 40% (in subordine del 25%) entro il 2020, rispetto ai livelli del 1990. Con sentenza del 2015, la Corte ha consegnato a Urgenda una parziale vittoria, ordinando alla parte resistente di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 25%. Tuttavia, il percorso argomentativo tracciato dai giudici si discostava significativamente da quello proposto dai richiedenti; l'argomento dei diritti, in particolare, veniva dichiarato inammissibile. A soli tre anni di distanza, pur confermando nel merito la decisione del giudice di primo grado, la Corte d'Appello ne stravolgeva le basi argomentative, indicando il tema dei diritti come dirimente ai fini della condanna. In prima battuta, i giudici di secondo grado hanno ricordato come, alla luce delle obbligazioni disposte dalla CEDU, tutti gli Stati firmatari sono tenuti a prevenire le violazioni dei diritti umani, siano esse presenti o future. Quindi, valutando come imminenti i pericoli derivanti dalla crisi climatica, la Corte ha riconosciuto il dovere del governo olandese di intervenire sulla base dell'esistenza di un reale rischio di lesione dei diritti delle generazioni presenti rappresentate dall'associazione. Il ragionamento dei giudici d'appello è stato confermato in ultima istanza dalla decisione della Corte Suprema nel 2020. Cfr. C. BAKKER, *Climate Change Litigation in the Neatherlands: The Urgenda Case and Beyond*, in IVANO ALOGNA, CHRISTINE BAKKER, JEAN-PIERRE GAUCI, eds., *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, Leiden, Brill Nijhoff, 2021, pp. 199-224

¹² A. PISANÒ, *Il diritto al clima*, Napoli, 2022, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 95-103.

¹³ *Ibid.* pp. 20-33.

¹⁴ *Ibid.* pp. 95-96.

¹⁵ *Ibid.* p. 97.

mentali, etc.) che essi hanno a disposizione per fronteggiare il problema. L'accesso a tali risorse, infatti, non è indiscriminato, bensì concretamente determinato dal grado di resilienza dei singoli e delle comunità alle situazioni di ingiustizia preesistenti. In questa prospettiva, la massima fonte scientifica in materia climatica ha individuato nelle comunità vittime di sistemi di oppressione più ampi – basati su razzismo, colonialismo, patriarcato e classismo – alcune categorie di soggetti “vulnerabili”¹⁶ al clima¹⁷.

Nello schema del contenzioso strategico, tale circostanza si traduce in un'opportunità per le associazioni ricorrenti. La natura diffusa e multifattoriale del cambiamento climatico, infatti, rende estremamente difficile, per chi intenta una causa di questo tipo, dimostrare di essere il titolare della posizione giuridica soggettiva asseritamente lesa o minacciata dall'impatto climatico prodotto da un determinato agente, sia esso Stato o impresa¹⁸. Laddove i giudici non la ritengano opportunamente integrata, tale condizione determina l'inammissibilità del ricorso, inficiando del tutto la potenzialità strategica dell'azione legale.

In questo senso, ricostruire la vulnerabilità climatica del gruppo che si rappresenta – e rispetto al quale si chiede tutela – come causa ed effetto della discriminazione sistemica di cui esso è vittima aumenta sensibilmente le *chance* dei ricorrenti, come dimostrato dal

¹⁶ “Vulnerabilità” è parola ambigua. In via generale essa indica il grado di esposizione di qualcuno o qualcosa a essere ferito, danneggiato, a causa di fenomeni naturali o artificiali. Nell'ambito dell'agire umano il termine si identifica con la dimensione della corporeità, con la sofferenza a cui essa inevitabilmente ci espone. La vulnerabilità è, in tal senso, bidimensionale: a una dimensione ontologica intesa come tratto essenziale dell'essere umano se ne affianca una situazionale, particolare, definita dalle condizioni sociali, economiche e ambientali che caratterizzano la vita di ogni individuo. Entro quest'ultima categoria, è possibile individuare un ulteriore livello di vulnerabilità, quella patogena, in cui rientrano i casi derivanti dall'ingiustizia, dalla violenza prodotta sul piano sociopolitico. Ciò posto, individuare qualcuno come vulnerabile «mette in evidenza una ineguaglianza tra individui, ossia una situazione di svantaggio, variamente configurabile, in cui si trovano rispetto ad altri, connotandola come ingiusta o come fenomeno che richiede interventi per evitare che si verifichi o per rimediare alle sue conseguenze». Cfr. B. PASTORE, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Torino, 2021, Giappichelli Editore, pp. 1-6.

¹⁷ IPCC, in H.O. PÖRTNER, D.C. ROBERTS, M. TIGNOR, E.S. POLOCZANSKA, K. MINTENBECK, A. ALEGRÍA, M. CRAIG, S. LANGSDORF, S. LÖSCHKE, V. MÖLLER, A. OKEM, B. RAMA, eds., *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability Report, Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge University Press, 2022.

¹⁸ Cfr. J. SEMARCELLE, *Standing for Climate Change Litigation: A Tort Law Approach and the Way Forward*, in «Athens Journal of Law», Vol. X, Y, 03/07/2024, pp. 1-24.

recentissimo caso *KlimaSeniorinnen vs Svizzera*, deciso dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU).

In tale occasione, l'associazione *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz*, insieme a quattro ricorrenti individuali (tutte donne ultraottantenni), aveva denunciato l'inefficienza delle politiche climatiche adottate dallo Stato svizzero, accusando quest'ultimo di aver violato i diritti alla vita e al rispetto della vita privata (artt. 2 e 8 CEDU) delle donne anziane svizzere, da essa rappresentate.

In particolare, veniva evidenziato come le ondate di calore estreme registrate negli ultimi anni (specialmente durante la stagione estiva) non avevano solo causato l'aumento dei casi di morti precoci, ma avevano anche costretto le anziane a non lasciare le loro abitazioni nelle ore più calde, determinando così una forte contrazione delle occasioni di socialità e, per l'effetto, un significativo peggioramento della loro salute mentale. A sostegno di tali ragioni, gli istanti hanno richiamato non solo i dati forniti dall'IPCC ma anche le disposizioni di diritto internazionale che impongono allo Stato svizzero di adottare misure di contrasto speciali contro la discriminazione di genere e, nello specifico, quelle previste dalla *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne* (CEDAW), di cui la Svizzera è parte¹⁹.

Nell'aprile del 2024, con una storica sentenza, la Corte, attraverso l'interpretazione estensiva dell'art. 34 CEDU, ha confermato la legittimazione ad agire dell'associazione ricorrente, riconoscendo la vulnerabilità climatica dei soggetti da essa rappresentati. Il caso si è concluso a favore delle ricorrenti, con la condanna dello Stato svizzero per la violazione degli articoli 8 e 6 CEDU²⁰.

¹⁹ Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland, Application no. 53600/20 (European Court of Human Rights, filed Nov. 26, 2020), Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School. <https://climate.law.columbia.edu/>. [data ultima consultazione 13/06/2025]

²⁰ La Corte non ha, invece, riconosciuto la legittimazione ad agire delle quattro ricorrenti individuali sostenendo che le stesse non avevano dimostrato di essere state colpite in modo diretto e personale dagli effetti del cambiamento climatico rispetto al resto della collettività. European Court of Human Rights, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, Application no. 53600/20 (Grand Chamber, 09/04/2024, HUDOC. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-233206> [data ultima consultazione 13/06/2025])

In questa sede, alla luce della potenzialità dell'argomento dei diritti nei contenziosi contro le imprese, si indagherà se e in che termini il richiamo da parte di un gruppo di soggetti alla propria vulnerabilità ambientale – resa efficacemente dal concetto di “zona di sacrificio” – permetta di creare le condizioni favorevoli al riconoscimento della loro legittimazione ad agire. In questa prospettiva, a un esame generale del pionieristico caso Shell seguirà lo studio delle argomentazioni specifiche addotte dai suoi promotori. Quindi, verrà introdotto e analizzato – sia in via generale che in via specifica – il concetto di “zona di sacrificio”, con l'obiettivo di farne emergere le potenzialità rispetto al tema oggetto di ricerca.

2. *L'argomento dei diritti nei contenziosi contro gli attori privati: il caso Milieudefensie e al. vs Royal Dutch Shell*

Nell'aprile del 2019, l'associazione ambientalista Milieudefensie/Friends of the Earth Netherlands, insieme a 17.319 cittadini olandesi e altre sei Organizzazioni Non Governative (ONG), ha avviato un'azione collettiva inibitoria avverso la *Royal Dutch Shell* (da qui in poi Shell), denunciando la mancata adozione da parte della multinazionale, leader nel mercato petrolifero, di un piano mitigativo in linea con i *target* previsti dall'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. In particolare, i ricorrenti denunciavano come l'impatto climatico riconducibile all'attività di Shell minacciasse di compromettere gravemente i diritti alla vita e al rispetto della vita privata (tutelati rispettivamente dagli articoli 2 e 8 della CEDU) dei soggetti da loro rappresentati. Su queste basi, gli istanti ritenevano che l'azienda avesse violato il dovere di diligenza previsto dall'art. 6:162 del Codice civile olandese e chiedevano, pertanto, alla Corte distrettuale dell'Aja di obbligare la resistente a ridurre le proprie emissioni di Co2 di almeno il 45% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2010²¹.

²¹ Corte Distrettuale dell'Aja (Rechtbank Den Haag), *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc – Summons (Statement of Claim)*, C/09/571932 / HA ZA 19-379, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School, https://www.climatecasechart.com/documents/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc-summons_6264 [data ultima consultazione 13/06/2025]

Il caso, intentato a poco più di un anno dalla storica pronuncia della Corte d'Appello olandese sul caso Urgenda, tenta di riprodurne le condizioni favorevoli, estendendo l'argomento dei diritti (rivelatosi vincente contro lo Stato) in linea orizzontale.

Attraverso questa operazione, i ricorrenti hanno sottoposto alla Corte un quesito che, già nelle sue premesse, appare significativo. Se da un lato è certo, infatti, che le disposizioni internazionali in materia di diritti umani producono obblighi di tutela positivi in capo agli Stati, se e come queste previsioni si traducano in limiti al potere esercitato nei rapporti tra privati è tuttora oggetto di dibattito in dottrina²². In particolare, l'orientamento prevalente, pur escludendo la configurabilità in capo ai privati di obblighi positivi derivanti direttamente dalle norme consuetudinarie e pattizie sulla tutela dei diritti umani, riconosce a queste ultime un ruolo pivotale nell'orientare l'applicazione delle norme di diritto privato da parte dei giudici²³.

Sul piano internazionale, tale approccio trova conferma nelle previsioni di *soft law* che definiscono la *due diligence* aziendale in materia di attività d'impresa e diritti umani e, in particolare, in quelle introdotte dai *Principi Guida delle Nazioni Unite* (UNGPs).

Fondati su un quadro concettuale noto come “*Protect, Respect and Remedy*”, questi trentuno criteri operativi sono sinergicamente volti a orientare l'operato degli Stati e delle imprese alla prevenzione e mitigazione degli impatti negativi che l'attività d'impresa può avere sulla vita degli individui. In particolare, essi prevedono: l'obbligo in capo agli Stati di prevenire, indagare, punire gli abusi commessi da terzi – imprese comprese – all'interno del loro territorio e/o giurisdizione, nonché di fornire alle vittime rimedi atti a compensare le violazioni subite (1-10); la responsabilità delle imprese nel rispettare i diritti umani identificando, prevenendo e mitigando le loro possibili lesioni, nonché

²²Cfr. D. KINLEY, ed., *Human Rights and Corporations*, New York, 2009, Routledge; L. LANE, *The Horizontal Effect of International Human Rights Law in Practice: A Comparative Analysis of the General Comments and Jurisprudence of Selected United Nations Human Rights Treaty Monitoring Bodies*, in «European Journal of Comparative Law and Governance», Vol. V, 1, 2018, p. 5-88 ; M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani: teoria e prassi*, Torino, 2024, Giappichelli Editore.

²³ Cfr. S. DEVA, *Human Rights Violations by Multinational Corporations and International Law: Where from Here?*, in «Connecticut Journal of International Law», 2003, XIX, p. 1 ss; J.H. KNOX, *Horizontal Human Rights Law*, in «American Journal of International Law», American Society of International Law, CII, 01gennaio 2008, pp. 1-47.

comunicando con trasparenza i relativi piani di azione (11-24); il comune dovere di Stati e imprese di fornire alle vittime di abusi accesso a meccanismi di ricorso efficaci, siano essi giudiziari o stragiudiziali (25-31).²⁴

A queste previsioni, inoltre, si affiancano le raccomandazioni previste dalle *Linee Guida OCSE per le imprese Multinazionali sulla Condotta Aziendale Responsabile*²⁵ nonché la *Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro*²⁶.

Con una storica sentenza, pubblicata nel maggio del 2021, i giudici olandesi hanno dimostrato – oltre ogni aspettativa – di aderire a tale orientamento.

In particolare, dopo aver riconosciuto l'impatto negativo del cambiamento climatico antropogenico sulla vita dei singoli e delle comunità, i giudici di primo grado hanno ribadito la funzionalità delle disposizioni in materia di diritti umani nel contrastare la crisi ecologica in atto. A questo proposito, significativi risultano i riferimenti nel merito alle dichiarazioni conformi del Comitato dei diritti Umani delle Nazioni Unite e dello *Special Rapporteur* per i diritti umani delle Nazioni Unite, nonché il richiamo, particolarmente incisivo, alla sentenza definitiva della *Hooge Raad* sul caso Urgenda (par. 4.4.10)²⁷.

Solo pochi mesi prima, infatti, la massima autorità giudiziaria olandese (a cui sono demandati, tra gli altri, poteri nomofilattici) aveva confermato l'obbligo di riduzione in capo ai Paesi Bassi, ricostruendo il “diligente” adempimento degli impegni climatici

²⁴United Nations Human Rights Council, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework* (A/HRC/17/31), 2011. https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_EN.pdf [data ultima consultazione 13/06/2025]

²⁵ OECD, *Linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa*, Parigi, 2024, OECD Publishing.

²⁶ International Labour Organization, *ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up*, (Adopted at the 86th Session of the International Labour Conference, 1998, and amended at the 110th Session, 2022), 2022, International Labour Office. https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-04/ILO_1998_Declaration_EN.pdf [data ultima consultazione 13/06/2025]

²⁷ Corte Distrettuale dell'Aja, *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, C/09/571932 / HA ZA 19-379, ECLI:NL: RBDHA:2021:5339, 26/05/2021, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law https://www.climatecasechart.com/documents/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc-judgment_4679 . [data ultima consultazione 13/06/2025]

assunti dallo Stato proprio attraverso l'interpretazione orientata degli articoli 2 e 8 CEDU²⁸.

Su queste basi, la Corte distrettuale ha ribadito la natura trasversale e pervasiva dell'ingiustizia di cui sono vittime gli abitanti dei Paesi Bassi e della regione del Wadden, confermando l'esistenza di un dovere di diligenza rispetto al loro "diritto al clima", sia in capo allo Stato che in capo alle imprese.

In via generale, la Corte distrettuale ha richiamato la *due diligence* aziendale definita dagli UNGPs, sottolineando come essa rappresenti «uno standard globale di condotta atteso per tutte le imprese ovunque operino» valido «indipendentemente dalle capacità e/o volontà degli Stati di adempiere ai propri obblighi in materia di diritti umani» e che, pertanto, quanto da essi stabilito «esiste al di là del rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali che tutelano i diritti umani» (par. 4.4.13)²⁹.

Con specifico riferimento a Shell, riconosciuta come una tra le maggiori responsabili degli effetti del cambiamento climatico antropogenico, la Corte ha ritenuto integrata la violazione del dovere di diligenza ex art. 6:162 del Codice civile non solo con riferimento alle emissioni prodotte attraverso l'attività di estrazione e vendita diretta dei combustibili fossili (Scope 1), ma anche a quelle – di gran lunga superiori – generate dal consumo di questi ultimi da parte di altre imprese (Scope 2) e persone fisiche (Scope 3).³⁰

Per l'effetto, la Corte ha condannato l'azienda a ridurre le proprie emissioni del 45% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2019³¹.

Nel novembre del 2024, il ragionamento dei giudici di prime cure è stato confermato dalla sentenza della Corte d'Appello che, pur avendo annullato la quantificazione

²⁸ Corte Suprema Olandese, *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, ECLI:NL:HR:2019:2007, 20/12/2019, (English translation), Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School. <https://climate.law.columbia.edu/>. [data ultima consultazione 13/06/2025]

²⁹ Corte Distrettuale dell'Aja, *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, C/09/571932 / HA ZA 19-379, ECLI:NL: RBDHA:2021:5339, 26/05/2021, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law https://www.climatecasechart.com/documents/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc-judgment_4679/. [data ultima consultazione 13/06/2025] (Traduzione mia)

³⁰ Sulla distinzione tra emissioni dirette e indirette Cfr. A. HÖSLI, *Milieudefensie et al. v. Shell: A Tipping Point in Climate Change Litigation against Corporations*, in «Climate Law», Vol. XI,2, 22/07/2021, pp. 195–209

³¹ *Ibid.*

dell'obbligo mitigativo disposto in capo a Shell a causa dell'assenza di una norma che la giustificasse esplicitamente, ha evidenziato come «non c'è dubbio che la protezione dai cambiamenti climatici pericolosi sia un diritto umano» (par. 7.17) e che «nonostante le disposizioni (dei trattati) in materia di diritti umani siano principalmente rivolte al governo, ciò non cambia il fatto che esse possano avere un impatto sui rapporti di diritto privato sostanzando standard aperti, come lo standard sociale di cura» (par. 7.24). La Corte ha, quindi, ricordato come in ragione del loro significativo contributo al riscaldamento globale, le imprese come Shell «hanno l'obbligo di limitare le emissioni di CO₂ per contrastare i cambiamenti climatici pericolosi, anche se tale obbligo non è esplicitamente previsto dalle normative (di diritto pubblico) dei Paesi in cui l'impresa opera» (par 7.27).³²

Su queste basi, i giudici di secondo grado hanno confermato la responsabilità della multinazionale convenuta nel raggiungere i *target* previsti dall'Accordo di Parigi.

3. *La legittimazione ad agire nell'azione collettiva: le potenzialità dell'ingiustizia ambientale*

Nel febbraio del 2025, Milieudefensie ha annunciato di aver presentato ricorso alla Corte Suprema Olandese, impugnando la sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte ha ribaltato l'esito pratico del primo giudizio³³.

Coerentemente alla natura strategica del contenzioso, la decisione dell'associazione punta a massimizzare i risultati dell'azione legale intrapresa. Tuttavia, occorre evidenziare come, attesa la natura privatistica dei soggetti convenuti, la specifica quantificazione dell'obbligo di riduzione resti marginale rispetto alla sua generica configurabilità, confermata, invece, in entrambi i gradi di giudizio.

³² Corte d'Appello dell'Aja, *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, ECLI:NL:GHDHA:2024:2100, (English translation), Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School. https://www.climatecasechart.com/documents/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc-judgment_7bfb [data ultima consultazione 11.10.2025] (Traduzione mia)

³³ Milieudefensie Friends of the Earth Netherlands, *Why we're taking our Shell climate case to the Supreme Court*, 12/02/2025 <https://en.milieudefensie.nl/news/why-we-2019re-taking-our-shell-climate-case-to-the-supreme-court> [data ultima consultazione 13/06/2025]

In quanto sostanzialmente vincente, la strategia dei ricorrenti merita di essere approfondita per comprendere se e in che misura essa possa essere replicata altrove.

In particolare, il ricorso all'azione collettiva – precisamente quella inibitoria –, facilmente replicabile in altre giurisdizioni, emerge come una tra le innovazioni più significative.

Consentendo a gruppi di individui o a enti esponenziali di agire legalmente allo scopo di ottenere la tutela di una comune situazione giuridica, infatti, tale strumento – largamente diffuso – incontra, sul piano civilistico, le esigenze processuali legate alla natura diffusa del “diritto al clima”.

Al netto delle specificità previste dalla normativa interna, per esperire correttamente l'azione di classe è necessario dimostrare che la posizione giuridica soggettiva di cui si chiede la tutela sia, al contempo, omogenea tra i membri del gruppo di riferimento e specifica rispetto a quella rivendicabile dal resto della collettività³⁴. Nel contesto delle *climate change litigation*, tale requisito, anche laddove espresso attraverso concetti differenti (somiglianza, omogeneità, coerenza), richiede che il gruppo interessato versi, in quanto tale, in una condizione di “pregiudizio” che lo espone o minaccia di esporlo agli effetti lesivi dell'aumento delle temperature in modo specifico rispetto al resto dei consociati.

Nel caso Shell, i ricorrenti hanno fondato la propria legittimazione ad agire sull'articolo 3:305a del Codice civile olandese, che riconosce alle organizzazioni non governative la possibilità di tutelare interessi collettivi, purché essi siano coerenti con gli scopi previsti nei rispettivi statuti (nel caso di Milieudefensie, ad esempio, lo statuto dell'associazione persegue obiettivi di tutela ambientale nell'interesse delle generazioni presenti e future)³⁵.

³⁴ In particolare, a proposito dell'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'azione collettiva inibitoria e la tutela dei diritti “meta-individuali” cfr. B. RANDAZZO, A. MAGLICA, *La disciplina delle class action italiane alla prova delle garanzie costituzionali e europee*, in «Federalismi», V, 12/02/2025, pp. 177-185.; G. PONZANELLI, *La nuova class action*, in «Danno e responsabilità», III, 01/09/2019, pp. 306 e ss.; E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe*, in «Rivista trimestrale di procedura civile», LXXVI, 4, 2022, pp. 1105 e ss.

³⁵ Corte Distrettuale dell'Aja (Rechtbank Den Haag), *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc – Summons (Statement of Claim)*, C/09/571932 / HA ZA 19-379, Sabin Center for Climate Change Law,

In sede di ammissibilità, la corte ha riconosciuto il *legal standing* delle associazioni ricorrenti ma solo nella misura in cui esse rappresentano gli interessi degli abitanti (presenti e futuri) dei Paesi Bassi e della regione del Wadden (par. 4.2.4)³⁶.

In particolare, i giudici di prime cure hanno evidenziato come, nonostante «sussistano delle differenze rispetto al tempo, l'estensione e l'intensità» con cui gli abitanti delle diverse regioni «subiranno gli effetti del cambiamento climatico generato dalle emissioni di CO₂», tale circostanza non osta al riconoscimento del diritto di azione in capo alle associazioni ricorrenti, rappresentanti dei residenti nell'area di riferimento, atteso che le differenze sul piano interno restano comunque «più contenute e di diversa natura» rispetto a quelle che emergerebbero da un confronto con l'intera popolazione mondiale (par. 4.2.4.)³⁷.

A causa della bassa altitudine che ne caratterizza complessivamente il paesaggio, infatti, l'Olanda e la regione del Wadden risultano esposte a rischi climatici simili (come l'innalzamento del livello del mare e lo scioglimento dei ghiacciai)³⁸ che Shell, attraverso la propria attività, contribuisce significativamente ad aggravare.

Si può dunque affermare che la corte abbia individuato nella condivisione di un determinato grado di vulnerabilità ambientale il criterio attraverso cui riconoscere l'omogeneità e la specificità della posizione giuridica dei gruppi rappresentati, evidenziando l'importanza di collocare l'ingiustizia climatica lamentata entro contorni geografici ben definiti.

Columbia Law School, https://www.climatecasechart.com/documents/milieudéfensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc-summons_6264 pp. 34-72. [data ultima consultazione 11.11.2025]

³⁶ Corte Distrettuale dell'Aja, *Milieudéfensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, C/09/571932 / HA ZA 19-379, ECLI:NL: RBDHA:2021:5339, 26/05/2021, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law https://www.climatecasechart.com/documents/milieudéfensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc-judgment_4679 [data ultima consultazione: 11.11.2025]

³⁷ Corte Distrettuale dell'Aja, *Milieudéfensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, C/09/571932 / HA ZA 19-379, ECLI:NL: RBDHA:2021:5339, 26/05/2021, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law https://www.climatecasechart.com/documents/milieudéfensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc-judgment_4679. (Traduzione mia) [data di ultima consultazione 15.06.2025]

³⁸ Cfr. M. VANKONINGSVELD, J. P. M. MULDER, M. J. F. STIVE, L. VANDERVALK, A. W. VANDERWECK, *Living with Sea-Level Rise and Climate Change: A Case Study of the Netherlands*, in «Journal of Coastal Research», XXIV, 2, 2008, pp. 367-379.

Alla luce dell'impatto del caso Shell nel panorama dei contenziosi climatici, risulta opportuno domandarsi se e in quali termini tale circostanza possa essere dimostrata dai ricorrenti in altri procedimenti.

A tal proposito, è opportuno sottolineare che l'omogeneità morfologica del territorio, elemento dirimente nel caso appena analizzato, non costituisce una condizione universale; ne consegue che, in contesti più ampi ed eterogenei, la valorizzazione della vulnerabilità naturale dell'area considerata potrebbe non essere sufficiente a integrare i criteri per il riconoscimento della legittimazione ad agire. Al contrario, è proprio l'estensione dell'impronta carbonica di Shell (in quanto *Carbon Major*³⁹) ad aver facilitato l'evidenza del suo contributo al lamentato rischio climatico, circostanza che risulta, invece, più difficile da dimostrare nel caso in cui le aziende convenute siano di piccole o medie dimensioni.

Pertanto, in contesti diversi da quello olandese, la dimensione spaziale dell'ingiustizia climatica, dovrà esprimersi attraverso formulazioni alternative.

In questo senso, assume particolare rilievo il concetto di “zona di sacrificio”.

L'espressione, dal tono fortemente evocativo, è comunemente utilizzata tra le file del movimento ambientalista per indicare quei luoghi estremamente tossici, in cui comunità emarginate e soggetti vulnerabili, in ragione di un'eccessiva e sbilanciata esposizione all'inquinamento e alle sostanze nocive, vedono lesi i propri diritti umani in misura maggiore rispetto ad altri gruppi sociali⁴⁰.

In questo caso, i confini geografici dell'ingiustizia climatica, laddove lamentata in giudizio, non sarebbero, pertanto, definiti dalla conformazione naturale del paesaggio, bensì dall'impatto negativo che l'attività umana ha su un territorio e sui suoi abitanti, vittime di una discriminazione ambientale strutturata, profonda e fortemente localizzata.

³⁹ Le cosiddette “*Carbon Majors*” sono le principali aziende di combustibili fossili (petrolio, gas, carbone e cemento) che storicamente e attualmente sono responsabili della maggior parte delle emissioni di gas serra a livello globale. Cfr. R. HEEDE, *Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers*, in «Climatic Change», CXXII, 22/11/2013, pp. 229-241.

⁴⁰ R. JUSKUS, *Sacrifice Zones: A Genealogy and Analysis of an Environmental Justice Concept*, in «Environmental Humanities», 2023, Duke University Press, XV,1, pp. 3-24.

L'intreccio fatale tra inquinamento e cambiamento climatico evocato dalle “zone di sacrificio” trova conferma nel Report “*The right to a clean, healthy and sustainable environment: non-toxic environment*”, ad opera del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e l’ambiente (i.e. David Boyd), pubblicato nel marzo del 2022⁴¹.

Sulla scorta di numerose evidenze scientifiche, il documento individua nelle diverse “zone di sacrificio” sparse per il mondo l’estrema violazione del “diritto all’ambiente non-tossico” di coloro che le abitano⁴².

Questa ricostruzione è particolarmente significativa se si pensa che il riconoscimento del diritto all’ambiente pulito, salubre e sostenibile da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite è intervenuto solo mesi dopo (il 28 luglio 2022) la pubblicazione del documento.

Si intuisce, allora, come l’obiettivo del Relatore fosse quello di contribuire a socializzare le ragioni che sostanziano tale posizione giuridica soggettiva, attraverso il richiamo alle realtà che più hanno giustificato il suo riconoscimento formale. In questa prospettiva, tale diritto viene fatto emergere non come affermazione di sé stesso bensì come negazione della sua violazione (diritto all’ambiente non-tossico), ossia come la pretesa a non vedere l’ambiente eccessivamente compromesso dall’attività umana. Come è evidente, questa costruzione ricalca – esattamente nella forma e similmente nella sostanza – la strategia avanzata dai *claimer* con riferimento al “diritto al clima”.

Pertanto, nella misura della reciproca influenza tra inquinamento, cambiamento climatico e declino della biodiversità – indicati dal Relatore come i tre aspetti di un’unica,

⁴¹ D. R. BOYD, United Nations Human Rights Council, *Sacrifice zones: A human rights perspective (Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, 2022*.

⁴² Tra quelle segnalate: Kabwe, in Zambia, dove il 95% dei bambini soffre a causa degli elevati livelli di piombo nel sangue causati dall’attività di fusione ed estrazione del materiale ivi condotte; Sarnia, in Ontario, nota anche come “Chemical Valley”, ospita più di 40 impianti legati alla lavorazione del petrolio nei pressi dell’insediamento della comunità indigena di Aamjiwnaang; Nuova Delhi, in India, dove nel novembre del 2021 una cappa di smog particolarmente denso ha provocato la chiusura di tutte le scuole per settimane, con livelli di particolato fine (PM2,5) venti volte superiori al limite massimo giornaliero raccomandato dall’OMS; Bor, in Serbia, una delle città europee più inquinate, soprattutto a causa di un vasto complesso di estrazione e fusione del rame che emette enormi quantità di anidride solforosa e altre sostanze nocive; Quintero-Puchunavì, in Cile, ospita il complesso industriale di Ventanas comprensivo di più di 15 aziende industriali. *Ibid.* pp. 7-11.

globale, crisi ambientale⁴³–, le osservazioni condotte nel Report in relazione al problema ambientale possono essere estese, attraverso il richiamo alle “zone di sacrificio”, alla rivendicazione di uno specifico “diritto al clima”.

4. Taranto “zona di sacrificio”

Tra le “zone di sacrificio” individuate dallo *Special Rapporteur* figura anche il territorio di Taranto⁴⁴. La città dei due mari, che da più di sessant’anni ospita il più grande tra gli impianti ex ILVA (oggi Acciaierie d’Italia), è salita tristemente agli onori della cronaca nazionale – e non solo – in ragione dell’elevata incidenza delle patologie oncologiche tra i suoi residenti. Gli studi scientifici condotti sul territorio, infatti, hanno dimostrato come il rilascio di polveri sottili, dovuto alla produzione a ciclo integrale dell’acciaio, incide gravemente sulla salute dei tarantini, esponendoli più di altre comunità al rischio di contrarre patologie letali⁴⁵.

Nel 2012, sulla scorta di questi e altri dati, la magistratura di Taranto ha ordinato il sequestro degli impianti dell’area a caldo dell’impianto (altiforni, cokerie, agglomerato), con l’accusa di disastro ambientale⁴⁶. Le attività di risanamento necessarie, che sarebbero dovute iniziare a ridosso della pronuncia, risultano tutt’oggi in stallo a causa dell’intervento del governo italiano che, attraverso una serie di decreti legislativi speciali volti a consentire la prosecuzione dell’attività produttiva (i cosiddetti “decreti salva ILVA”), da anni ritarda la bonifica dell’impianto⁴⁷.

⁴³ *Ibid.* p.4.

⁴⁴ *Ibid.* p. 11.

⁴⁵ Gruppo di Lavoro SENTIERI, Gruppo di Lavoro AIRTUM-SENTIERI, & Gruppo di Lavoro Malformazioni Congenite-SENTIERI, *SENTIERI: Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento. Quinto Rapporto*, in «Epidemiologia & Prevenzione», XLIII,2-3, marzo/giugno 2019, <https://epiprev.it/publicazioni/sentieri-studio-epidemiologico-nazionale-dei-territori-e-degli-insediamenti-esposti-a-rischio-da-inquinamento-quinto-rapporto> [data ultima consultazione 13/06/2025]

⁴⁶ Trib. Taranto, Uff. G.I.P., Ord., 25/ 07/ 2012, https://www.questionegiustizia.it/doc/trib_taranto_ilva_gip_decreto_sequestro_preventivo_lug_2012.pdf [data ultima consultazione 13/06/2025]

⁴⁷ R. RUGGIERO, *L'ordinamento ad Ilvam, il tempo dell'emergenza perenne e della liceità condizionata dall'economia*, in «Giurisprudenza Penale Web», VII, 8, 31/07/2020, <https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/07/31/lordinamento-ad-ilvam-il-tempo-dellemergenza-perenne-e-della-liceita-condizionata-dalleconomia/> [data ultima consultazione 13/06/2025]

A fronte di questa impasse, la comunità locale ha intrapreso una strutturata battaglia legale contro lo Stabilimento e lo Stato italiano, culminata nella sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Sentenza Cordella) nel 2019. In questa occasione, tra le varie istanze, la Corte ha riconosciuto che la mancanza di misure adeguate e l’inefficacia delle azioni dello Stato italiano nel ridurre l’inquinamento industriale prodotto dall’ILVA avevano gravemente compromesso il diritto al rispetto della vita privata (articolo 8 CEDU) dei cittadini ricorrenti⁴⁸.

Forti di questa pronuncia, nel luglio 2021, undici cittadini di Taranto e comuni limitrofi hanno presentato un ricorso – ex art. 840 *sexiesdecies* c.p.c – avverso Ilva S.p.A, Acciaierie d’Italia S.p.A e Acciaierie d’Italia Holding S.p.A. dinanzi alla Sezione Imprese del Tribunale di Milano, con il quale hanno chiesto la tutela, in via di azione collettiva inibitoria, dei propri diritti “omogenei”. In particolare, gli istanti hanno evidenziato come l’inquinamento risultante dall’attività produttiva dello Stabilimento siderurgico – rispettivamente posseduto e amministrato dai resistenti – leda in maniera grave e permanente (i) il loro diritto alla salute (art. 32 Cost.), (ii) il diritto alla serenità e tranquillità nello svolgimento delle loro vite (art. 8 CEDU) e (iii) il loro diritto al clima e hanno, pertanto, chiesto: in via principale la chiusura dell’area a caldo; in via subordinata, la chiusura delle cokerie; in estremo subordine, il fermo degli impianti fino alla completa attuazione di tutte le prescrizioni AIA⁴⁹.

In via preliminare, i ricorrenti hanno rivendicato la propria legittimazione ad agire, ritenendola integrata dal fatto di essere tutti cittadini di Taranto impegnati nella difesa della città contro l’inquinamento ambientale e i suoi effetti sulla salute⁵⁰.

A sostegno della tesi accusatoria, essi hanno ricostruito la tormentata legislazione su ILVA a partire dal 2012, rimarcando come l’intreccio tra quest’ultima e le norme pattizie

⁴⁸ CEDU, Sez. I, Sent. 24 gennaio 2019, ric. nn. 54414/13 e 54264/15, Cordella e altri c. Italia, HUDOC, <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192164> [data ultima consultazione 13/06/2025]

⁴⁹ Atto di citazione, Trib. Milano Sez. Imprese, Genitori Tarantini contro Ilva S.p.A, Acciaierie d’Italia S.p.A e Acciaierie d’Italia Holding S.p.A., N. R.G. 10166/2021. Reperibile al link: <https://storage.e.jimdo.com/file/eb432d9f-c202-4a70-b44b-b00125993d2b/1.Class%20Action%20Ilva.pdf> [data ultima consultazione 13/06/2025]

⁵⁰ *Ibid.*, pp. 3-7.

intervenute tra le parti resistenti abbia di fatto stravolto le procedure sanzionatorie previste dal Codice dell'ambiente, integrando gli estremi della frode alla legge. A tal proposito, hanno lamentato l'illegittimità della proroga (più volte autorizzata dal governo italiano) del termine iniziale di trentasei mesi per l'attuazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)⁵¹, ritenendola lesiva – alla luce di quanto stabilito dalla sentenza n. 85/2013 della Corte costituzionale⁵² – del necessario equilibrio tra diritto alla salute e diritto al lavoro⁵³. Hanno, quindi, ripercorso i punti salienti della decretazione d'urgenza emanata dopo la sentenza della Consulta, evidenziando come il sistema di controllo sull'esatto adempimento delle prescrizioni A.I.A. sarebbe stato compromesso dalla progressiva attribuzione di potere ai Commissari straordinari di ILVA e dalla riduzione di ISPRA⁵⁴ e ARPA⁵⁵ a meri organi di consulenza di questi ultimi⁵⁶.

Inoltre, i ricorrenti hanno richiamato alcuni passaggi del contratto di affitto con opzione di acquisto del 2017, sottolineando come in quella circostanza i Commissari

⁵¹ L'A.I.A. è il provvedimento autorizzativo previsto dalla normativa ambientale italiana che consente l'esercizio di un impianto industriale, imponendo prescrizioni volte a prevenire e ridurre l'inquinamento in tutti gli aspetti dell'attività. <https://www.isprambiente.gov.it/it/istituto/index> [data di ultima consultazione 11.10.2025]

⁵² Il 22 gennaio 2013 il GIP di Taranto sollevò dinanzi alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzioni e una questione di legittimità costituzionale in relazione al decreto-legge n. 207 del 3 dicembre 2012, nella parte in cui autorizzava l'ILVA a proseguire l'attività produttiva e a mantenere la proprietà degli impianti anche in costanza di sequestro, per un periodo di trentasei mesi. Secondo il giudice rimettente, tale disposizione violava il diritto alla salute tutelato dall'articolo 32 della Costituzione. Con la sentenza n. 85 del 9 aprile 2013, la Corte costituzionale dichiarò la questione infondata, ritenendo legittima la prosecuzione dell'attività produttiva purché nel rispetto delle misure di controllo previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) del 2012 e delle relative sanzioni in caso di violazione. Secondo la Consulta, il percorso di risanamento ambientale delineato dal decreto-legge realizzava un equilibrato bilanciamento tra il diritto alla salute e quello al lavoro, individuando il punto di equilibrio nella piena attuazione delle prescrizioni dell'AIA entro il termine di trentasei mesi. Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile 2013, n. 85, in *Gazzetta Ufficiale* 1^a Serie speciale, n. 20 del 15 aprile 2013.

⁵³ Atto di citazione, Trib. Milano Sez. Imprese, Genitori Tarantini contro Ilva S.p.A, Acciaierie d'Italia S.p.A e Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., N. R.G. 10166/2021. pp.10-12 .

⁵⁴ L'ISPRA è un ente pubblico di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito per supportare lo Stato nella protezione dell'ambiente, nella ricerca scientifica e nel monitoraggio ambientale. <https://www.isprambiente.gov.it/it/istituto>. [data di ultima consultazione 10.11.2025]

⁵⁵ Le ARPA sono enti di diritto pubblico regionali preposti alla vigilanza, al controllo e alla tutela ambientale. Esse forniscono supporto tecnico e scientifico nella gestione delle problematiche ambientali sul territorio di competenza. https://www.arpa.puglia.it/pagina2910_chi-siamo.html. [data di ultima consultazione 10.11.2025]

⁵⁶ Atto di citazione, Genitori Tarantini contro Ilva S.p.A, Acciaierie d'Italia S.p.A e Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., pp. 12-16.

straordinari si fossero spogliati delle proprie funzioni di vigilanza in favore del giudizio di un arbitro irrituale – un soggetto privato legato alle parti da un rapporto di mandato, dunque non imparziale –, alterando di fatto l’intero sistema di controllo⁵⁷.

Quanto all’attualità della violazione del diritto alla salute, i ricorrenti hanno sottolineato come, nonostante alcune prescrizioni A.I.A. siano state adempiute dopo il 2012, la situazione sanitaria resti intollerabile. A riprova, hanno richiamato le valutazioni sul danno sanitario (V.I.A.) condotte negli ultimi anni, nonché uno studio pubblicato sulla rivista scientifica *Nature*, che documentano il nesso eziologico tra l’inquinamento prodotto dall’ILVA e il danno alla salute⁵⁸.

Con riferimento alla lesione del diritto alla tranquillità della vita privata, gli istanti hanno richiamato quanto stabilito dalla Corte EDU nella sentenza *Cordella*, evidenziando altresì l’impatto che l’inquinamento atmosferico – soprattutto nei giorni in cui le polveri sottili vengono sollevate nell’aria, i cosiddetti *wind days* – ha sul normale svolgimento delle attività scolastiche e, in generale, sulle abitudini quotidiane dei residenti⁵⁹.

Rivendicato qui per la prima volta in una causa legale contro ILVA, sulla scia del pionieristico caso Shell, il “diritto al clima” dei tarantini è ricostruito dai ricorrenti come il risultato dell’interpretazione evolutiva dei diritti tutelati dagli articoli 2 e 8 CEDU, alla luce del documentato impatto ambientale dell’impianto sulla città. In particolare, i ricorrenti hanno evidenziato come, con le sue 13 milioni di tonnellate di Co2 emesse in media ogni anno, l’ILVA di Taranto sia tra le imprese italiane che maggiormente contribuiscono al cambiamento climatico antropogenico. Pertanto, in subordine al *petitum* principale, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Milano di obbligare le resistenti a predisporre un piano mitigativo che preveda la riduzione di almeno il 50% delle emissioni

⁵⁷ *Ibid.* pp. 16-18.

⁵⁸ *Ibid.*, pp. 27-31.

⁵⁹ Sul punto, gli istanti specificano: “vivere sotto un cielo rossastro quando vi è alta pressione, ovvero dovere restare chiusi in casa con le finestre chiuse nei giorni di bassa pressione, quando a causa del maestrale si sollevano nuvole di polveri (i c.d. *wind days* durante i quali si chiudono le scuole e si invita la popolazione a non uscire di casa, verificatisi anche dopo la realizzazione della copertura dei parchi dei fossili) non è una situazione irrilevante, e i ricorrenti la vivono quotidianamente.” *Ibid.*, pp.31-32

climalteranti entro il 2026, conformando la propria attività al raggiungimento degli obiettivi giuridicamente vincolanti disposti dall'Accordo di Parigi⁶⁰.

Quanto alla propria legittimazione ad agire, i ricorrenti hanno individuato nel fatto di essere residenti nella città di Taranto e nelle zone limitrofe all'impresa, l'elemento integrante il requisito dell'omogeneità dei diritti, previsto dalla normativa. A tal proposito, a sostegno della propria tesi hanno richiamato, in diritto, la sentenza del TAR Liguria del 29 gennaio 2001 e, in fatto, la già menzionata Sentenza Cordella della Corte EDU.

Nel primo caso, il TAR – pronunciandosi su un ricorso presentato da persone fisiche volto a ottenere la chiusura delle lavorazioni a caldo dell'ILVA di Corigliano – aveva riconosciuto la legittimazione ad agire dei ricorrenti in quanto proprietari, abitanti ed esercenti attività lavorativa nei pressi dell'impianto industriale, evidenziando come «il pericolo imminente per la salute dei cittadini causato dalla vicinanza di stabilimenti siderurgici, soprattutto quando negli stessi si trattano cicli di lavorazioni a caldo» costituisse fatto notorio⁶¹.

Allo stesso modo, nel caso Cordella, la Corte EDU aveva riconosciuto la legittimazione ad agire degli istanti (che avevano lamentato la lesione dei propri diritti alla vita, al rispetto della vita privata, alla salute e a un ricorso effettivo) evidenziando come le emissioni inquinanti avevano «inevitabilmente reso le persone che vi erano sottoposte più *vulnerabili* a varie malattie» con «conseguenze nefaste sul benessere dei ricorrenti interessati»⁶².

Con riferimento all'autonoma domanda di tutela del “diritto al clima”, questi elementi – in quanto coincidenti con quelli che qualificano Taranto come “zona di sacrificio” – si rivelano funzionali alla strategia dei ricorrenti. Sebbene, infatti, l'impatto diretto dell'inquinamento prodotto da ILVA sulla resilienza climatica dei tarantini sia obiettivamente difficile da misurare, quello indiretto, al contrario, è facilmente individuabile nella “sacrificabilità” del territorio, ossia nella strutturata ingiustizia

⁶⁰ *Ibid.* pp. 32-36

⁶¹ TAR Liguria, Sent. 29 gennaio 2001, n. 52.

⁶² CEDU, Sez. I, sent. 24 gennaio 2019, ric. nn. 54414/13 e 54264/15, Cordella e altri c. Italia, HUDOC.

ambientale di cui i residenti sono vittime da decenni. Gli impatti sociali, sanitari ed economici dell'eccessiva e prolungata esposizione all'agente inquinante si traducono qui nel rischio che i cittadini di Taranto e delle zone limitrofe non riescano ad adattarsi agli effetti lesivi dei cambiamenti climatici al pari di chi vive lontano dall'impresa.

Alla luce di questa ingiustificata (e ingiustificabile) sperequazione, a parere degli istanti, i residenti nel territorio di Taranto che essi rappresentano – in quanto tali – sarebbero legittimati più di altri ad agire per evitare che il rischio paventato si realizzi. Costituitesi in giudizio, Acciaierie d'Italia S.p.A. e Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., tra le altre cose, hanno eccepito questa ricostruzione, denunciando la presunta carenza della legittimazione dei ricorrenti ad esperire l'azione collettiva. Secondo le resistenti, infatti, il semplice fatto di risiedere nella città di Taranto non avrebbe potuto integrare il requisito dell'omogeneità previsto dalla norma, la quale avrebbe, invece, richiesto la prospettazione da parte dei ricorrenti di una comune, concreta ed effettiva lesione dei diritti soggettivi di cui vantavano la titolarità.

Con Ordinanza del 17 marzo 2022, il Tribunale ha rigettato l'eccezione mossa dai convenuti, riconoscendo il diritto di azione dei residenti nella città di Taranto e nelle zone limitrofe in quanto tali. A tal proposito, dopo un'attenta disamina della disciplina astrattamente applicabile, il giudice ha evidenziato come, trattandosi di azione inibitoria, l'oggetto del giudizio non era da individuarsi in un danno già occorso, come erroneamente prospettato dalle resistenti, bensì in un semplice “pregiudizio” futuro. Ciò posto, ai fini della legittimazione ad agire era sufficiente che il ricorrente prospettasse «un rischio attuale – cioè il pericolo di danno futuro – che investe una sua posizione giuridica soggettiva attiva e, come la sua, così anche quella di una pluralità di altri soggetti giuridici appartenenti alla stessa “classe”»⁶³.

Su queste basi, il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione attiva dei ricorrenti «laddove i medesimi hanno affermato di versare – per effetto delle emissioni inquinanti dello Stabilimento ILVA – in una situazione di rischio rilevante per la propria salute, per il

⁶³ Trib. Milano, Sez. Imprese, Ord., 16 settembre 2022, N. R.G. 10166/2021, p. 15.

rispetto della propria vita, per proprio diritto al clima, situazione comune a tutte le persone residenti come loro nel comune di Taranto.»⁶⁴.

Contestualmente, con un'altra ordinanza, il giudice ha sospeso il procedimento, disponendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) invitandola ad esprimersi circa l'interpretazione di alcuni, specifici passaggi della normativa IED (*Industrial Emissions Directive*)⁶⁵ in relazione alle norme italiane. La Corte, con una storica decisione, nel giugno 2024 ha confermato lo stretto legame tra la protezione dell'ambiente e quella della salute umana, asserendo che se l'esercizio dell'acciaieria ILVA presenta pericoli gravi e rilevanti per l'ambiente e per la salute umana (circostanza che dovrà essere verificata dal giudice competente) la sua attività dovrà essere sospesa⁶⁶.

5. Conclusioni

Per i contenziosi climatici che si basano sull'argomento dei diritti, come si è avuto modo di osservare, quello della legittimazione ad agire rappresenta un banco di prova fondamentale. È in questa fase, infatti, che la titolarità dei diritti umani vantati dai ricorrenti, laddove confermata dall'organo giurisdizionale, sancisce la configurabilità del "diritto al clima".

In questa prospettiva, con specifico riferimento ai contenziosi promossi contro le imprese, l'identificazione con una specifica "zona di sacrificio" si rivela efficace nel collegare strategicamente la sofferenza prodotta dagli effetti del cambiamento climatico antropogenico alla concettualizzazione del rischio e/o del danno che da essi derivano.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ La Direttiva 2010/75/UE, nota come Direttiva sulle Emissioni Industriali (IED), stabilisce norme volte a prevenire e ridurre l'inquinamento derivante dalle attività industriali, promuovendo l'uso delle migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques*, BAT) per proteggere l'ambiente e la salute umana. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0075>. [data di ultima consultazione 11.10.2025]

⁶⁶ CGUE, Grande Sezione, Sent. 25 giugno 2024, C-626/22, C.Z. e a. c. Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e a., ECLI:EU:C:2024:502, in EUR-Lex, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62022CJ0626> [data ultima consultazione 13/06/2025]

In particolare, dall'analisi della *class action* inhibitoria promossa dagli abitanti di Taranto contro lo Stabilimento ex ILVA è emerso come la discriminazione sistemica che affligge chi vive in questi territori, sul piano processuale, si converta in una solida strategia argomentativa, capace di fondare la titolarità del “diritto al clima”.

Nonostante le evidenti potenzialità dell'argomento, non ci si può qui esimere dal rilevarne alcune, intrinseche, criticità in relazione al principale obiettivo dei contenziosi climatici. A tal proposito, occorre ribadire come il successo di questi ultimi – in qualità di liti strategiche – non è determinato dal loro esito pratico (come dimostra la sentenza della Corte d'Appello sul caso Shell) bensì dal fatto che l'energia degli attivisti ricorrenti viene canalizzata nell'unica, specifica, pretesa ad un clima stabile, non determinato dalle attività umane.

La disuguaglianza evocata dalle “zone di sacrificio” condivide solo in parte questa istanza e, pertanto, rischia di comprometterne l'obiettivo laddove da elemento servente alle argomentazioni dei *claimer* diventa protagonista assoluta della controversia. Invero, il richiamo a un'ingiustizia ambientale fortemente localizzata, soprattutto quando alla questione climatica se ne affiancano esplicitamente delle altre (sanitaria, lavoristica, economica, etc.), può provocare una sostanziale contrazione dell'elemento strategico a favore del raggiungimento del risultato concreto.

In tal senso, il caso di Taranto risulta emblematico. Qui, il diritto al clima, per quanto oggetto di domanda autonoma, in fase di ammissibilità è stato individuato dal giudice quale parte integrante (a tratti indistinguibile) di un problema strutturato ma unitario: quello dell'inquinamento diretto dell'ex ILVA sul territorio⁶⁷. Questo quadro argomentativo rende evidente come l'obiettivo principale dei ricorrenti – attualmente in attesa della decisione di primo grado – non sia tanto quello di contribuire alla battaglia climatica quanto, invece, quello (più che comprensibile) di porre quanto prima un argine definitivo al degrado ambientale di cui i tarantini sono vittime da decenni.

Al netto dei limiti appena evidenziati, la capacità di far emergere in modo plastico la sofferenza dei soggetti che esso individua eleva il concetto di “zona di sacrificio” –

⁶⁷ Trib. Milano, Sez. Imprese, Ord., 16 settembre 2022, N. R.G. 10166/2021

letteralmente – a *topos* ideale attraverso il quale sviluppare la questione climatica nella prospettiva dei diritti.

La nascita di un nuovo, specifico “diritto al clima stabile”, infatti, non può prescindere dalla socializzazione dell’esperienza di ingiustizia a cui esso è chiamato a rispondere e che è tanto più evidente quanto più è diffusa⁶⁸. In tale prospettiva, la riproposizione dell’argomento delle “zone di sacrificio”, purché si realizzi su ampia scala, si rivela decisiva nel sostituire la dimensione astratta che troppo spesso caratterizza la questione climatica sul piano sociale con una realtà fenomenica chiara, comprensibile, e, per l’effetto, immediatamente proattiva.

⁶⁸ A. PISANÒ, *Il diritto al clima*, Napoli, 2022, Edizioni Scientifiche Italiane, p.25.